

**Causa C-650/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

17 ottobre 2022

**Giudice del rinvio:**

Cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

19 settembre 2022

**Ricorrente:**

Fédération internationale de football association (FIFA)

**Resistente:**

BZ

**Con l'intervento di:**

Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA)

SA Sporting du pays de Charleroi

**Oggetto del procedimento principale**

Le parti del procedimento principale controvertono sulla questione se la Fédération internationale de football association (in prosieguo: la «FIFA») e l'Union royale belge des sociétés de football association (in prosieguo: l'«URBSFA»), associazione membro della FIFA responsabile per il Belgio dell'organizzazione e della vigilanza del calcio e di tutte le sue varianti, debbano risarcire un calciatore professionista, BZ, per il danno da lucro cessante (perdita di proposte di ingaggio da parte di società) che quest'ultimo sostiene di aver subito a causa dell'applicazione di determinate disposizioni del regolamento della FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori (in prosieguo: il «regolamento»).

Il regolamento stabilisce, in particolare, che il calciatore e la sua nuova società rispondono in solido del pagamento dell'indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa.

Inoltre, il regolamento prevede un divieto per la nuova società di tesserare un giocatore professionista che abbia risolto il proprio precedente contratto senza giusta causa, e consente alla società di provenienza, in caso di controversia contrattuale tra detta società e il calciatore in merito alla risoluzione del contratto previgente, di negare il rilascio del certificato internazionale di trasferimento (CIT) necessario per tesserare il calciatore.

BZ ritiene che le succitate disposizioni del regolamento siano illegittime alla luce del diritto dell'Unione.

Lo SA Sporting du Pays de Charleroi, una società calcistica belga che aveva proposto a BZ un ingaggio, interviene volontariamente a sostegno dei motivi e delle conclusioni della FIFA e dell'URBSFA. Esso ritiene che la propria proposta di ingaggio sia il risultato di manovre fraudolente da parte di BZ.

### **Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 45 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano:

- al principio della responsabilità solidale del calciatore e della società che intende ingaggiarlo per il pagamento dell'indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, come previsto dall'articolo 17.2 del regolamento della FIFA, in combinato disposto con le sanzioni sportive di cui all'articolo 17.4 del medesimo regolamento e le sanzioni finanziarie di cui all'articolo 17.1;
- alla possibilità per la federazione di appartenenza della società di provenienza del calciatore di non emettere il certificato internazionale di trasferimento, necessario ai fini dell'ingaggio del calciatore da parte di una nuova società, in caso di controversia tra detta società di provenienza e il calciatore (articolo 9.1 del regolamento della FIFA e articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento).

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 45 TFUE:

- «1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».

Articolo 101 TFUE:

«1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

### **Disposizioni controverse**

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento:

«I calciatori tesserati con un'associazione possono essere tesserati presso una nuova associazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento (CIT) emesso dalla prima. Il CIT è rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a condizioni né a limiti temporali. Sono nulle le disposizioni contrarie. L'associazione che rilascia il CIT è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emissione del CIT è descritta all'articolo 8 dell'allegato 3 (...) del presente regolamento».

Articolo 8.2.7 dell'allegato 3 del regolamento:

«L'associazione precedente non emette il CIT se tra la società di provenienza e il calciatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all'articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato. (...)».

Articolo 8.2, comma 4, dell'allegato 3 del regolamento:

«Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CIT, l'associazione precedente deve (...):

(...)

- b) respingere la richiesta di CIT e indicare (...) il motivo del diniego, che può consistere nel fatto che il contratto tra il calciatore professionista e la società di provenienza non è giunto a scadenza o nella mancanza di un mutuo accordo in merito alla risoluzione anticipata del contratto».

Articolo 17 del regolamento:

«In caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa, si applicano le seguenti disposizioni:

1. La parte inadempiente è tenuta, in ogni caso, a corrispondere un'indennità. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto deve essere calcolata tenendo conto della normativa vigente nel paese interessato, delle specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tra questi criteri rientrano, in particolare, la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore in forza del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino a un massimo di cinque anni, gli eventuali costi e oneri sostenuti o versati dalla precedente società (tenuto conto dell'ammortamento nel corso della durata del contratto) se la risoluzione interviene durante un periodo protetto.

2. Il diritto a tale indennità non può essere ceduto a terzi. Il calciatore professionista che sia tenuto a corrispondere un'indennità ne risponde in solido con la nuova società. L'importo può essere stabilito nel contratto o concordato tra le parti.

3. (...)

4. Oltre all'obbligo di versare un'indennità, sanzioni sportive sono irrogate nei confronti di qualsiasi società riconosciuta responsabile della risoluzione del contratto o di aver indotto il calciatore a risolvere il contratto durante il periodo protetto. Si presume, sino a prova contraria, che la società che stipula un contratto con un calciatore professionista che ha risolto il proprio contratto senza giusta causa lo abbia indotto a tale risoluzione. La sanzione comporta per la società il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi. La società potrà tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento e previa completa espiazione della sanzione sportiva. In particolare, la società non potrà avvalersi della deroga e delle misure provvisorie di cui all'articolo 6, a, 1.1., del presente regolamento al fine di tesserare i calciatori anteriormente a tale periodo».

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 In parallelo alla controversia pendente dinanzi alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA che contrapponeva BZ alla sua società precedente, la Lokomotiv Mosca, in merito alla risoluzione del contratto che li legava a partire dal 20 agosto 2013 e, in particolare, in merito al pagamento da parte di BZ di un'indennità di EUR 20 milioni per risoluzione del contratto, egli si metteva alla ricerca di una nuova società interessata al suo tesseramento.

- 2 Tale ricerca si rivelava tuttavia difficile a causa, secondo BZ, del rischio per la nuova società di essere condannata in solido con lui al pagamento dell'indennità dovuta alla Lokomotiv Mosca.
- 3 BZ osserva che, malgrado l'interesse dimostrato per lui da numerose società, egli riusciva ad ottenere soltanto una proposta, quella dello Sporting du pays de Charleroi, che gli inviava, in data 19 febbraio 2015, una lettera di impegno contenente due condizioni sospensive cumulative:
  - entro il 30 marzo 2015, essere un tesserato dello SA Sporting du Pays de Charleroi ed in possesso dei requisiti per partecipare, nella sua prima squadra, a tutte le competizioni ufficiali organizzate dall'URBSFA, dalla UEFA e dalla FIFA;
  - ottenere (entro il medesimo termine) la conferma scritta e incondizionata che lo SA Sporting du Pays de Charleroi non avrebbe potuto essere considerato debitore solidale (in solidum) di una qualsivoglia indennità (segnatamente, quella a compensazione della risoluzione del contratto) cui BZ dovesse essere, se del caso, condannato a favore della Lokomotiv Mosca.
- 4 Con lettere del 20 febbraio e del 5 marzo 2015, i rispettivi consulenti di BZ e dello Sporting du Pays de Charleroi sollecitavano la conferma, da parte sia della FIFA che della URBSFA, del fatto che BZ poteva essere regolarmente tesserato e possedere i requisiti per giocare in seno alla prima squadra dello Sporting du Pays de Charleroi e che gli articoli 17.2 e 17.4 del regolamento non sarebbero stati applicati a quest'ultimo.
- 5 Con lettera del 23 febbraio 2015, la FIFA rispondeva che le disposizioni del regolamento possono essere applicate unicamente dall'organo decisionale competente e non già dal suo organo amministrativo. Il 6 marzo 2015 l'URBSFA comunicava, dal canto suo, che, conformemente alle regole della FIFA, il tesseramento di BZ non era possibile prima dell'emissione di un certificato internazionale di trasferimento (CIT) da parte della sua società di provenienza.
- 6 Con decisione del 18 maggio 2015, la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA accoglieva parzialmente la richiesta della Lokomotiv Mosca fissando l'ammontare dell'indennità dovuta da BZ in EUR 10,5 milioni, con rigetto delle domande da quest'ultimo proposte. La Camera di risoluzione delle controversie stabiliva altresì che l'articolo 17.2 del regolamento non sarebbe stato applicato a BZ in futuro. Il 27 maggio 2016 detta decisione veniva confermata in appello dal Tribunale arbitrale dello sport (in prosieguo: il «TAS»).
- 7 Con contratto del 24 luglio 2015, BZ veniva tesserato dalla società dell'Olympique Marsiglia.
- 8 Il 9 dicembre 2015 BZ citava la FIFA e l'URBSFA dinanzi al tribunal de commerce du Hainaut (Tribunale del commercio dell'Hainaut, Belgio), divisione di Charleroi, per ottenere il risarcimento del danno, vale a dire un lucro cessante

pari a EUR 6 milioni, che egli sostiene di aver subito in ragione delle violazioni da esse commesse, ossia l'applicazione delle succitate disposizioni controverse che egli ritiene illegittime alla luce del diritto dell'Unione.

- 9 Con sentenza del 19 gennaio 2017, detto giudice dichiarava la domanda di BZ prima facie fondata e condannava la FIFA e l'URBSFA al pagamento a suo favore di una somma provvisoria di EUR 60 001.
- 10 La FIFA impugnava detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Chiamata in causa, l'URBSFA chiede anch'essa la riforma della sentenza di cui trattasi.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 11 Nel merito, BZ ritiene che la FIFA e l'URBSFA siano responsabili del danno a lui cagionato in applicazione dell'articolo 1382 del Code civil (codice civile) belga, ai sensi del quale «qualunque atto doloso o colposo cagioni ad altri un danno obbliga chi ha commesso l'atto a risarcire il danno».
- 12 Egli sostiene che le succitate disposizioni controverse sono illecite poiché violano il diritto dell'Unione e, più precisamente, il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito all'articolo 45 TFUE e all'articolo 101 TFUE, che vieta le restrizioni alla concorrenza.
- 13 A parere di BZ, adottando e applicando le suddette disposizioni, la FIFA e l'URBSFA hanno agito con colpa arrecandogli in tal modo un pregiudizio consistente in un lucro cessante; nella stagione 2014-2015 egli non ha potuto, infatti, esercitare la sua professione di calciatore posto che le disposizioni di cui trattasi hanno costituito un ostacolo al suo tesseramento da parte di una nuova società.
- 14 Tale ostacolo consiste nei vincoli finanziari e sportivi (principio di responsabilità solidale, mancata emissione del CIT) cui si espone la nuova società che proceda al tesseramento di un calciatore il cui contratto con la società precedente è stato risolto senza giusta causa. BZ critica altresì le modalità di calcolo dell'indennità, nella misura in cui possono tener conto della parte non oggetto di ammortamento degli importi pagati dalla società di provenienza per l'ingaggio del calciatore. A suo avviso, l'indennità (di cui diverrebbe codebitrice la società interessata al calciatore di cui trattasi) accentua la riluttanza di tutte le società a tesserare un giocatore debitore di detta indennità e ostacola, in tal modo, la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.
- 15 Secondo BZ, la FIFA e l'URBSFA devono quindi risarcire il pregiudizio risultante dall'illegittimità delle controverse disposizioni del regolamento che hanno ostacolato il suo tesseramento da parte di una nuova società.

- 16 A sostegno dell'illegittimità delle controverse disposizioni del regolamento, egli si richiama alla sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman* (C-415/93, EU:C:1995:463) (in prosieguo: la «sentenza Bosman»).
- 17 In detta sentenza, la Corte ha dichiarato, in particolare, che l'articolo 48 del Trattato CEE (divenuto articolo 45 TFUE) si applica a norme emanate da associazioni sportive che determinano le condizioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività retribuita (sentenza *Bosman*, punto 87). Essa ha ribadito che la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali dell'Unione (sentenza *Bosman*, punto 93) e ha dichiarato incompatibili con l'articolo 48 del Trattato CEE (divenuto articolo 45 TFUE) talune norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione [sentenza *Bosman*, punto 1) del dispositivo].
- 18 La FIFA e l'URBSFA, pur non contestando l'applicazione dell'articolo 1382 del codice civile, negano di aver commesso un illecito integrante potenzialmente una loro responsabilità.
- 19 La FIFA sostiene infatti che le disposizioni controverse del regolamento sono compatibili con il diritto dell'Unione.
- 20 A suo parere, la compatibilità di dette disposizioni con il Trattato deve essere valutata tenendo conto delle specificità dello sport, riconosciute dal Trattato FUE e dalle autorità dell'Unione europea, tra cui rientrano in particolare il mantenimento della stabilità contrattuale e della stabilità delle squadre e l'integrità, la regolarità e il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Queste specificità costituiscono, secondo la FIFA, obiettivi legittimi idonei a giustificare eventuali ostacoli alla libertà di circolazione o eventuali restrizioni alla concorrenza.
- 21 Le disposizioni controverse sarebbero state peraltro riconosciute dalle autorità europee come compatibili con il diritto dell'Unione. Nel 2001, la Commissione europea avrebbe infatti manifestato il suo accordo sul regolamento, le cui versioni successive sono rimaste fedeli al contenuto sostanziale e alla ratio legis dei principi in materia di trasferimenti quali da essa ammessi. La FIFA invoca segnatamente un comunicato della Commissione del 5 marzo 2001 che riferisce dell'impegno della FIFA a modificare il regolamento sulla base di diversi principi. Essa osserva altresì che, in un comunicato stampa del 5 giugno 2002, il commissario Mario Monti ha dichiarato che le nuove regole della FIFA conciliano il diritto fondamentale dei calciatori alla libera circolazione e alla stabilità dei contratti e l'obiettivo legittimo dell'integrità dello sport e della stabilità dei campionati.

- 22 L'URBSFA nega inoltre la propria responsabilità osservando che è la FIFA, e non già l'URBSFA, l'autrice delle disposizioni controverse.

### **Valutazione del giudice del rinvio**

- 23 Secondo il giudice del rinvio, esistono presunzioni gravi, precise e concordanti che le disposizioni controverse del regolamento abbiano potuto impedire il tesseramento di BZ da parte di una nuova società a seguito della risoluzione del suo contratto con la Lokomotiv Mosca. Ciò emerge, in particolare, dalla lettera di impegno dello Sporting du Pays de Charleroi, che subordina la conclusione del contratto all'assenza di una responsabilità solidale per il pagamento dell'indennità dovuta alla società di provenienza e all'emissione del CIT. Inoltre, BZ ha potuto entrare in una squadra poco dopo la decisione del TAS di disapplicare pro futuro l'articolo 17.2 del regolamento.
- 24 Per quanto attiene all'esistenza di una colpa, necessaria per ravvisare una responsabilità nei confronti di BZ, il giudice del rinvio osserva che la valutazione di tale elemento presuppone un esame della compatibilità delle disposizioni controverse del regolamento con il Trattato FUE, il che impone di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a tal riguardo.
- 25 Infatti, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio ritiene di non poter valutare la conformità di dette disposizioni con il diritto dell'Unione, trattandosi di una valutazione delicata, alla luce, segnatamente, degli equilibri che devono essere mantenuti tra gli obiettivi perseguiti dalle federazioni sportive e i diritti garantiti dal Trattato FUE.
- 26 Inoltre, la questione sottoposta alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Bosman non sembra assimilabile alla presente controversia, che verte sull'indennità dovuta a una società a seguito della risoluzione del contratto senza giusta causa e sulla responsabilità solidale della nuova società per il pagamento di detta indennità. La causa Bosman verteva, dal canto suo, sull'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione dovuta alla scadenza del contratto che vincolava una società e il calciatore interessato.
- 27 Per quanto concerne la contestazione della responsabilità dell'URBSFA in virtù del fatto che quest'ultima non sarebbe l'autrice delle disposizioni controverse, il giudice del rinvio osserva che è l'URBSFA ad essere chiamata, nel rispetto della normativa della FIFA, a tesserare i calciatori delle società affiliate alla sua federazione. Nel caso di specie, è stata quindi l'URBSFA a non poter accogliere la domanda di BZ di essere regolarmente tesserato e qualificato per giocare nello Sporting du Pays de Charleroi. Per questa ragione, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile ravvisare anche una responsabilità dell'URBSFA a condizione che le disposizioni controverse del regolamento violino il diritto dell'Unione.
- 28 In questa fase del procedimento, il giudice del rinvio non ritiene pertinente sottoporre alla Corte le altre questioni pregiudiziali suggerite da BZ, che, a suo

avviso, assumerebbero rilievo solo in caso di risposta affermativa alla questione sollevata.

DOCUMENTO DI LAVORO